APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 3 (Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara)

Il pagamento, di cui tratta il comma 2 dell'art. 1, sara' effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui con la ratifica da parte dei due Governi questa Convenzione sara' entrata in vigore, e cio' verso compensazione con il pagamento di cui il comma 3 dell'articolo 1.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-sulla-ripartizione-del-patrimonio-del-preesistit-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it